



ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO GLOBALE, COMPRENSIVO DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE, DI APPARECCHIATURE
'PRODUCTION' PER LA STAMPA DIGITALE DEL CENTRO UNICO
PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA DELLA CORTE DEI
CONTI - ID 1187
(CONDIZIONI GENERALI E CONDIZIONI SPECIALI)



CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona di *<specificare qualifica>* e legale rappresentante *<Nome Cognome>*, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Consip”,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,

PREMESSO CHE

- con convenzione del 17 novembre 2009 e sulla base delle norme ivi richiamate, la Corte dei conti, di seguito per brevità anche “Amministrazione”, ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse dell’Amministrazione per l’acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto;
- l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l’importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera “G”. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S”.
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” - Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” - Offerta Tecnica; Allegato “III” Capitolato tecnico; Allegato “IV” - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle



prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

- il Codice identificativo del presente contratto è il seguente **36863865F5**
- il DVRI generico verrà integrato dall'Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura in noleggio per 48 mesi dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Fornitura di apparati hardware e licenze d'uso software di base (di seguito, per brevità, anche "Sistema") tra cui:
 1. componenti hardware - almeno 2 apparecchiature "Production" colore, di cui almeno 1 dotata di strumenti di scansione e digitalizzazione documenti;
 2. prodotti software di editing e di impaginazione professionale e di gestione di tutte le periferiche;
 3. consumabili (toner, punti metallici, etc) ad eccezione della carta, per soddisfare il totale delle stampe incluse nel canone, prevedendo la possibilità di stampare un quantitativo maggiore di pagine (Stampe eccedenti) rispetto a quelle incluse con ulteriori consumabili (toner, punti metallici, etc).
 - b) servizi di Installazione, configurazione delle apparecchiature, attestazione delle stesse sulla rete dell'Amministrazione, eventuale trasferimento di sede e disinstallazione a fine contratto;
 - c) servizio di prima assistenza tecnica e chiamata al centro assistenza (assistenza di primo livello);
 - d) servizio di manutenzione "on site" a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui all'articolo 8 S "Verifica di conformità" delle apparecchiature hardware e del software di base di cui alla lettera a) punti 1 e 2;
 - e) servizio di formazione e addestramento del personale dell'Amministrazione;
 - f) servizio di supporto tecnico specialistico *on site* da attivare a seguito di reperibilità telefonica a consumo di cui al successivo art 10 S che la Consip si riserva di richiedere sulla scorta delle esigenze che emergeranno in corso di esecuzione contrattuale per far fronte ad eventuali inconvenienti nei periodi critici per il Centro Stampa.



2. Le apparecchiature di cui al precedente comma 1, lettera a) punto 1), dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta in lingua italiana.
3. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Consip alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'acquisto delle stampe eccedenti le stampe incluse nel canone di noleggio ed indicate nel capitolato tecnico, ovvero si riserva di acquistare le predette stampe in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi le predette stampe.
5. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi della Corte dei conti di Roma site in via Talli ed in via Baiamonti.
6. I prodotti dovranno essere consegnati presso la sede della Corte dei conti, sita in Roma alla via Talli o altra diversa sede indicata da Consip. Al fine di individuare esattamente il luogo di consegna, l'impresa, prima della stessa, si impegna a contattare il seguente riferimento telefonico _____. Sul documento di trasporto (DDT), l'Impresa si impegna a riportare il codice del contratto comunicato dalla Consip.
6. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 l'Ing. Giuseppe Spoto.
È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, il Dott. _____.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della Fornitura". L'inizio delle attività contrattuali, ai sensi di quanto statuito dall'art 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 dovrà comunque avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
2. La Consip si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Impresa.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Consip si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso



di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
 - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
 - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
 - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
 - e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Consip e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip.
4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Consip alle eventuali



- variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
 6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Consip, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
 8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
 9. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) indica il Responsabile unico delle attività contrattuali/Responsabile della Fornitura (nella persona di _____), affinché la Consip e/o l'Amministrazione possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto d'uso delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 8 S "Verifica di conformità".
2. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", comma 1, lettera a), punto 1, nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all'Amministrazione in modo temporaneo; le licenze dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Consip e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 5 S

GARANZIE

1. L'Impresa garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a



progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8 S "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 6 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 7 S

CONSEGNA, INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto, nelle modalità previste nel Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall'Impresa entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto. Si precisa che la



consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi a imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna *"al piano"*, posa in opera, configurazione, installazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità e rimozione ed asporto dell'imballaggio.

2. Entro il termine di 5 (cinque) giorni decorrente dalla data di consegna l'Impresa dovrà terminare il processo di installazione e messa in esercizio di tutti i prodotti hardware e software, nonché renderli operativi.
3. Ultime le operazioni di installazione, l'Impresa dovrà consegnare alla Consip un "Rapporto di Fine Installazione" recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle versioni dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità. Unitamente al "Rapporto di Fine Installazione" l'Impresa dovrà consegnare un "Piano di Formazione" corrispondente a quanto statuito dal Capitolato Tecnico. Il "Piano di Formazione" sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Consip stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione suddetta.

ARTICOLO 8 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine di 5 (cinque) giorni decorrente dalla data ultima di installazione, le componenti hardware e software, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione", saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Consip.
2. A tal fine, contestualmente al "Rapporto di fine installazione", di cui al precedente articolo 7 S l'Impresa dovrà, altresì, consegnare un "Piano di collaudo", contenente l'articolazione delle prove proposte per la Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dal committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità delle apparecchiature si intende positivamente superato solo se tutte le componenti hardware e software risultino funzionare correttamente, singolarmente e integrate tra loro, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa.
4. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni



contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

5. L'Amministrazione/Consip potrà effettuare verifiche sulla totalità delle Apparecchiature oggetto della Fornitura, anche dopo la Data di collaudo, in contraddittorio con l'Impresa.
6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura", da parte della Consip.
7. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 11 S "Penali". Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
8. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Consip, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
9. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
10. L'impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire alla Consip tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell'Amministrazione.
11. Consip si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
12. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
13. Il responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ARTICOLO 9 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione in garanzia di I° e II° livello delle apparecchiature hardware e dei prodotti software per tutta la durata del contratto corrispondente a un periodo di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'articolo 8 S "Verifica di conformità".
2. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato



- di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
 4. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Consip avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
 5. Il servizio di manutenzione sarà prestato dall'Impresa da lunedì a venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 18.00.
 6. La Consip e/o l'Amministrazione comunicheranno all'Impresa la richiesta di intervento per malfunzionamento della Apparecchiatura, l'Impresa dovrà assegnare un numero progressivo identificativo della richiesta. Tale identificativo, unitamente alla data e all'ora di registrazione, dovrà essere comunicato al richiedente contestualmente alla chiamata (ovvero, in caso di richiesta a mezzo fax/email, immediatamente dopo la ricezione della richiesta medesima). Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla data e dall'ora della chiamata o del fax/email, avanzate attraverso il Call Center dell'Impresa al numero verde gratuito _____ oppure al numero di fax _____ oppure alla e-mail _____.
 7. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Impresa tramite un tecnico specializzato.
 8. L'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software entro il termine perentorio di 6 ore lavorative successive alla registrazione della richiesta.
 9. Durante la presenza della figura professionale che eroga il servizio di supporto tecnico specialistico *On Site*, l'Impresa è obbligata a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine di 4 ore successive al verificarsi del malfunzionamento.
 10. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 8 e 9, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.



11. Le parti di ricambio verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Consip; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa.
12. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
13. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a 4 (quattro) giorni lavorativi successivo alla registrazione della richiesta, l'Impresa, previa comunicazione alla Amministrazione/Consip, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime o superiori caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
14. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Consip e/o l'Amministrazione.
15. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Consip e/o dell'Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
16. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Consip procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.
17. L'Impresa garantisce la fornitura presso la sede dove è stata effettuata l'installazione di tutti i materiali di consumo ed eventuali pezzi di ricambio (ad esclusione della carta) necessari per il corretto funzionamento delle Apparecchiature per tutta la durata del noleggio ad ogni richiesta dell'Amministrazione/Consip.
18. Le richieste di fornitura di materiali di consumo saranno fatte attraverso il Call Center dell'Impresa e dovranno essere comunque soddisfatte entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.
19. L'avvenuta consegna del materiale di consumo dovrà essere rintracciabile attraverso un apposito modulo di consegna (ad es. documento di trasporto), che deve contenere il codice identificativo della richiesta indicato dal Call Center.
20. L'Impresa si impegna al rispetto degli indicatori di qualità descritti nel Capitolato Tecnico.
21. Nel caso in cui si rendesse indisponibile l'infrastruttura di stampa, con il servizio di supporto specialistico *on site* già attivato ed in occasione di eventi particolari (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo in occasione degli eventi di carattere



istituzionale), l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il Centro Stampa Esterno, di cui al successivo comma. L'attività di stampa erogata dal Centro Stampa Esterno viene considerata un'attività di carattere eccezionale e dovrà avvenire senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione/Consip. Tale servizio dovrà essere attivato entro le 2 ore solari successive la richiesta effettuata dall'Amministrazione; inoltre la stampa dei prodotti dovrà essere effettuata sotto la supervisione dell'Amministrazione, con le dovute garanzie di riservatezza e rispettando i livelli di produzione quantitativi e qualitativi del Centro per la Fotoriproduzione e la Stampa della Corte dei conti.

22. Il Centro Stampa Esterno indicato dal fornitore è: società _____, sita in via _____, n. _____ Roma, tel. _____, fax _____, email: _____. Ogni eventuale modifica operata dal fornitore dovrà essere preventivamente comunicata alla Consip.
23. Il Fornitore dovrà erogare il servizio di formazione ed addestramento del personale dell'Amministrazione secondo le modalità indicate nel capitolato Tecnico e nella tempistica indicata nel "Piano di Formazione" approvato dalla Consip.

ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ON SITE

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. f), previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione. L'Impresa prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a 90 (novanta) ore/anno persona già incluse nel canone di noleggio. La Consip si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Consip e/o l'Amministrazione attiveranno il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione all'Impresa che potrà avvenire mediante strumento telematico all'indirizzo di cui all'art.9 S comma 7, confermato via fax al medesimo numero ivi indicato.
3. Il servizio dovrà essere erogato entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2 pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S. Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail.
4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante il documento "Rendicontazione attività svolta per Supporto tecnico specialistico On Site" e sarà sottoposto all'approvazione di Consip.
5. Il servizio dovrà essere effettuato da un tecnico specializzato che dovrà essere capace di effettuare tutti gli interventi di I e II livello in modo di limitare i tempi di fermo delle apparecchiature.



6. Il servizio verrà svolto presso la sede dove sono state installate le Apparecchiature dal lunedì alla domenica compresi dalle 8.00 alle 18.00, con le seguenti condizioni:
- il 30% delle ore verrà erogato nei giorni festivi;
 - per ogni intervento verranno erogate almeno 4 ore giornaliere;
 - per ogni intervento verranno erogate al massimo 10 ore giornaliere.

ARTICOLO 11 S

PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna delle apparecchiature di cui al precedente articolo 7 S “Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione” la Consip applicherà all’Impresa una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S, comma 1.
2. Resta convenuto che l’Impresa s’intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
3. Nel caso in cui la Consip accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) per ogni inadempimento.
4. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall’art. 8 S “Verifica di conformità” applicherà una penale giornaliera pari all’1‰ (uno per mille) dell’intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S, comma 1. Tale penale si applicherà anche a seguito di trasferimento di sede.
5. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S “Servizio di manutenzione”, comma 8, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino delle apparecchiature, la Consip applicherà all’Impresa una penale per ogni ora lavorativa di ritardo pari all’0,1‰ (zerovirgolauno per mille) dell’intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S, comma 1.
6. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S “Servizio di manutenzione”, comma 9, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino delle apparecchiature, la Consip applicherà all’Impresa una penale per ogni ora solare di ritardo pari all’0,04‰ (zerovirgolazeroquattro per mille) dell’intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S, comma 1.
7. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S “Servizio di manutenzione”, comma 13, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la sostituzione delle Apparecchiature, la Consip applicherà all’Impresa una penale per ogni ora lavorativa di ritardo pari all’0,1‰ (zerovirgolauno per mille) dell’intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S, comma 1.
8. Nell’ipotesi in cui, nell’ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S “Servizio di manutenzione”, comma 21, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per l’attivazione del centro stampa esterno, la Consip applicherà all’Impresa una penale per ogni ora solare di ritardo pari all’0,04‰



(zerovirgolazeroquattro per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S, comma 1.

9. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di supporto specialistico *on site*, di cui al precedente art. 10 S "Servizio di supporto specialistico", si verifichi un ritardo nell'inizio dell'attività di supporto tecnico specialistico on-site rispetto ai termini previsti, la Consip applicherà all'Impresa una penale per ogni ora solare di ritardo pari all'0,04‰ (zerovirgolazeroquattro per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S, comma 1.
10. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la consegna dei materiali di consumo, la Consip applicherà all'Impresa una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S, comma 1.
11. Qualora l'indicatore di qualità IQ3 "Continuità operativa della singola apparecchiatura" del trimestre sia inferiore al 75%, la Consip applicherà all'Impresa una penale di € 500,00 = (cinquecento/00) per ogni punto percentuale o frazioni di questo.
12. Qualora l'indicatore di qualità IQ4 "Disponibilità apparecchiature" del trimestre sia inferiore al 75%, la Consip applicherà all'Impresa una penale di € 500,00 = (cinquecento/00) per ogni punto percentuale o frazioni di questo.
13. Qualora l'indicatore di qualità IQ7 "Sostituzione del Responsabile della fornitura" del semestre sia superiore a 1, la Consip applicherà all'Impresa una penale di € 1.000,00 = (mille/00) per ogni unità ulteriore.
14. Qualora l'indicatore di qualità IQ9 "Rilievi sulla fornitura" del semestre sia superiore a 2, la Consip applicherà all'Impresa una penale di € 1.000,00 = (mille/00) per ogni rilievo ulteriore.
15. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di erogazione del servizio di formazione rispetto a quanto previsto dal "Piano di Formazione" approvato dalla Consip, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S, comma 1.
16. La Consip al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte di Consip conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati al Fornitore tramite comunicazione formale, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi.

I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali e/o a peggioramenti degli IQ, secondo quanto previsto in Appendice a) al Capitolato Tecnico e determinato nel contratto.

I rilievi possono essere emessi dal responsabile del contratto Consip, dai responsabili di progetto e/o di servizio Consip e/o da strutture Consip preposte o di



supporto al controllo e/o monitoraggio della fornitura, e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail ecc. ecc.).

Qualora il Fornitore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre a Consip un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro **3 giorni lavorativi** dall'emissione della nota di rilievo.

17. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
18. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
19. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
20. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
21. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 11 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
22. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 12 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, __ = (____/__), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, __ = (____/__) *<ove presenti >* e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI generico pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € 1.021,20 = (milleventuno/20) al netto di IVA.



2. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono calcolati in base ai prezzi unitari degli oggetti di fornitura sono i seguenti:
 - a) Il corrispettivo trimestrale contrattuale per la fornitura in noleggio degli apparati hardware e del software di base di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione" è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____), comprensivo di tutti i servizi connessi;
 - b) Il corrispettivo complessivo per le stampe aggiuntive sia in bianco e nero, sia a colore è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____), da contabilizzarsi con le seguenti tariffe unitarie.
3. Le tariffe relative alle stampe aggiuntive, comprensive di ogni qualsivoglia attività e/o forniture da parte dell'impresa (a titolo esemplificativo d affatto esaustivo ulteriori consumabili (toner, punti metallici, etc)), sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Stampe Aggiuntiva	Euro
B/N	€ _____, ____ = (____/____)
Colore	€ _____, ____ = (____/____)

4. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
8. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
9. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 13 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. La fatturazione dei corrispettivi verrà effettuata secondo le seguenti modalità:



- a) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 2, lett. a), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui al precedente art. 8;
 - b) per il corrispettivo relativo al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 2, lett. b), l'Impresa potrà emettere fattura posticipate relative alle stampe aggiuntive effettivamente fruite solare alla fine del contratto, secondo quanto riportato nel rapporto di consegna di cui al Capitolato Tecnico, paragrafo 3.1.8. e approvato da Consip.
 - c) Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dall'Impresa e rimborsati dalla Consip nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
 - d) L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Consip della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla sede operativa della Impresa, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla singola tipologia di attività ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo unitario.
- < nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
- < nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >
- < nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
- Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.
3. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più



cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

4. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/e, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/e, 00198 Roma.
5. L'importo delle fatture verrà pagato dalla Consip, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:

alla _____(mandante)
presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____.
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla _____(mandante)
presso _____, Ag. _____,
in _____, Via _____, IBAN _____.
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

6. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G comma 10 del contratto.
8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le



Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

9. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
10. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

ARTICOLO 14 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2008 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 19 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;



- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 9 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente art. 6 G;
 - f) nei casi di cui ai precedenti articoli: art. 3 S "Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa", art 5 S "Garanzie", art 8 S "Verifica di conformità" , art.11 S "Penali", art. 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 4 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 5 G "Obblighi di riservatezza", art. 7 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 8 G "Proprietà dei prodotti", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art. 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 15 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
- 3. L'Impresa , nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 4. L'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento



della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

5. L'Impresa, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Impresa, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Impresa mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Impresa medesima riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

Consip S.p.A.
<qualifica

L'Impresa
il legale rappresentante



nome cognome legale rappresentante>

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;

Articolo 5 S - Garanzie;

Articolo 10 S - Servizio di supporto specialistico;

Articolo 8 S - Verifica di conformità;

Articolo 11 S - Penali;

Articolo 14 S - Risoluzione;

Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione;

Articolo 3 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 4 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 5 G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 6 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 7 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 8 G - Proprietà dei prodotti;

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 11 G - Cauzione;

Articolo 12 G - Recesso;

Articolo 13 G- Recesso per giusta causa;

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 15 G- Trasparenza dei prezzi;

Articolo 16 G - Subappalto;

Articolo 17 G- Foro esclusivo;

Articolo 18 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione;

Articolo 20 G - Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001;

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa.



L'Impresa
il legale rappresentante
